

*Dott. Luciano Sorgato
Commercialista
Via Gasparini 45
35020 Ponte S. Nicolò (Padova)
tel/fax 049-8967027
e-mail: l.sorgato@tin.it*

La tecnica impositiva della trasparenza estesa alle società di capitali

IL presupposto soggettivo e le caratterizzazioni tecniche del regime fiscale abbinato alla trasparenza

La tecnica impositiva della trasparenza, le cui peculiarità sono quelle che già governano il rapporto d'imposta tra le società di persone e le proprie basi associative, può essere applicata in due casi:

- 1) Società di capitale (indipendentemente dalla natura giuridica) partecipate da altre società di capitale (art. 115), ciascuna con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%
- 2) Società a responsabilità limitata a ristretta base associativa con volume d'affari non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore partecipate solo da persone fisiche (art. 116) in numero non superiore a 10 o a 20, nel caso di società cooperativa.

La tecnica impositiva della trasparenza sposta le conseguenze impositive dell'obbligazione tributaria dalla partecipata ai soci partecipanti, indipendentemente dalla percezione. Ciò impedisce la riclassificazione tipologica del reddito che rimane catalogato come reddito d'impresa senza avvicinarsi in reddito di capitale. Infatti il reddito imputato ai soci partecipanti va qualificato come reddito di partecipazione che, come anche prospettato dalla Giurisprudenza tributaria, non si autonomizza rispetto al reddito prodotto alla fonte (dalla società partecipata), ereditando da quest'ultimo il suo apprezzamento tipologico. Se il reddito della società partecipata assume la connotazione tipologica di reddito d'impresa, il reddito di partecipazione che ne costituisce una frazione rimane identificabile come reddito d'impresa e tale staticità qualificatoria impedisce l'avvicendamento del presupposto

d'imposta da reddito d'impresa in reddito di capitali. Tale conseguenza, come nel proseguo dell'esposizione verrà con maggior dettaglio tecnico evidenziato, impedisce l'appesantimento della cosiddetta doppia tassazione economica, non ripudiata dalla legalità costituzionale, né dall'art. 163 nuovo tuir (ex art.127 tuir) in base al quale la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. In altri termini il principio impositivo fondato sulla trasparenza impedisce che l'obbligazione tributaria sostenga dentro un soggetto ires (evitandone la corrispondente conseguenza impositiva, ossia l'incisione ires del 33%) e comporta l'immediato addossamento dell'onere fiscale nei confronti dei soci partecipanti. Il vantaggio fiscale appare di immediata visibilità se si considera la seconda fattispecie soggettiva ammessa al beneficio della trasparenza (la società a responsabilità limitata partecipata da sole persone fisiche). In assenza dell'opzione per la trasparenza il reddito imponibile (ipotizzato in 100) sconterebbe dapprima l'ires nei confronti della SRL partecipata, e poi, al momento della distribuzione del dividendo (67), verrebbe a reiterarsi la conseguenza impositiva giustificata dal sopravvenuto aggiornamento del presupposto impositivo (reddito di capitale). L'evoluzione del presupposto impedisce di ripudiare la legalità della doppia tassazione, in quanto non trattasi di doppia tassazione giuridica (fondata cioè sullo stesso presupposto giuridico), ma di doppia tassazione economica agganciata a distinti presupposti d'imposta (il reddito prodotto dalla SRL partecipata, stimato in stretto abbinamento con le regole esplicative la fiscalità d'impresa, e il reddito di capitale abbinato alla percezione del dividendo da parte del socio partecipante). In tal caso quindi, all'ires (33) viene ad aggiungersi l'ire, il cui ammontare dipende dal regime fiscale (possesso della partecipazione in regime d'impresa o detenzione nel patrimonio personale del socio) e dalla consistenza del diritto partecipativo del socio nella partecipata, nel solo caso di partecipazione detenuta a titolo personale (a seconda cioè se la sua partecipazione sia apprezzabile come qualificata o non qualificata):

1) possesso della partecipazione in regime d'impresa:

tassazione del 33% o del 23% (a seconda dell'ammontare, superiore o meno a 100.000 euro, del reddito complessivo conseguito dal socio nel periodo d'imposta di percezione del dividendo) sul 40% del dividendo percepito.

2) possesso della partecipazione nel patrimonio personale:

tassazione sempre del 33% o del 23% sul 40% del dividendo percepito, se la partecipazione nel capitale sociale della partecipata è qualificata;

tassazione sull'intero dividendo percepito con il sistema della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (senza possibilità di opzioni alternative) nella misura del 12,50%, se la partecipazione non è qualificata.

Nel caso di opzione della trasparenza il carico impositivo rimane circoscritto al socio partecipante che sosterà la sola ire (23% o 33%) sul reddito di partecipazione imputatogli per trasparenza dalla partecipata.

Nel caso di adozione della trasparenza quindi la società di capitale partecipata, similmente alle società di persone, trattiene la sola soggettività tributaria ai fini dell'irap, ma si svuota di valori soggettivi impositivi con riguardo all'ires. La società partecipata rimane gravata dell'ordinario adempimento dichiarativo, ma esso assume solo funzione strumentale per l'assolvimento dell'obbligo impositivo sostanziale dei soci partecipanti. In altri termini sul piano strettamente operativo gli obblighi dichiarativi della partecipata e dei partecipanti sono del tutto accomunabili a quelli ordinariamente impostati per le società di persone. La società di capitali appronterà il proprio modello 760 e i soci persone fisiche documenteranno i redditi di partecipazione di loro spettanza nei 740 H.

A differenza delle società di persone per le quali il regime della trasparenza è obbligatorio, quello introdotto per le società di capitali è invece facoltativo e l'adozione di tale tecnica impositiva deve essere optata (ai sensi del 4° comma, art. 115, richiamato anche dall'art.116, 1° comma nuovo tuir) dalla società partecipata, da tutte le società di capitali partecipanti (art.115) e da tutti i soci persone fisiche partecipanti (art.116). L'opzione è irrevocabile per 3 esercizi della società partecipata e va comunicata all'Amministrazione Finanziaria entro il primo di tali 3 esercizi sociali, secondo modalità che verranno indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di trasparenza abbinata alla società di capitali partecipata da sole società di capitali, appare imprescindibile anche il volere accondiscendente dell'intera base associativa di ogni società partecipante al fine di evitare deleterie impugnazioni di bilancio da parte dei soci dissenzienti. La trasparenza infatti determina una netta dissociazione tra il presupposto d'imposta conseguito dalla società di capitali partecipata e le conseguenze impositive che verranno documentate nel conto economico delle società partecipanti. Ipotizzata una Srl partecipata da 2 società di capitali, con base associativa formata ognuna da 2 soci persone fisiche, e un utile d'esercizio (che si presume collimante con il reddito imponibile) di 200, l'utile d'esercizio figurerà per il suo intero ammontare (senza quindi la lesione di alcuna conseguenza fiscale) nel conto economico della partecipata, mentre l'onere impositivo comparirà contabilmente per 33 nel conto economico di ciascuna delle società

partecipanti, con corrispondente riduzione dell'utile d'esercizio o aggravamento della perdita di periodo. In altri termini il carico fiscale dovrà essere assolto da ogni società partecipante senza che nel conto economico della medesima transiti il corrispondente accrescimento di ricchezza. Quest'ultimo rimane infatti trattenuto dalla società partecipata, in quanto in assenza di una delibera di distribuzione, l'intero utile d'esercizio incrementerà la patrimonializzazione netta della medesima. Nell'ipotesi di socio ostile della partecipante che impugni il bilancio, non appare possibile giustificare sul piano strettamente civilistico, il deprezzamento della redditività di periodo casualmente abbinato all'assunzione del carico impositivo di un soggetto terzo (la società partecipata). Senza considerare l'ulteriore possibilità che proprio tale carico fiscale potrebbe generare una perdita che obbliga la ricapitalizzazione del capitale della società partecipante, con addizionali obblighi di patrimonializzazione da parte dei soci, qualora non intendano deprezzare la loro posizione contrattuale nella società. In altri termini, se appare vero che il valore effettivo della partecipazione posseduta dalla società partecipante viene ad incrementarsi per effetto dell'accantonamento nel patrimonio netto della partecipata dell'intero utile d'esercizio al lordo dell'ires, il bilancio della partecipante prospetta un immediato regresso del diritto economico a beneficio del socio dissenziente al quale potrebbe non bastare una più proficua futura aspettativa economica. Nel caso di trasparenza abbinata alle società di capitali non appaiono efficaci gli accorgimenti giustificativi adottabili per le società di persone, dove la mancanza della personalità giuridica consente di sfumare, secondo anche gli intendimenti valutativi espressi dalla prevalente dottrina commercialistica, l'alterità soggettiva tra la società partecipata e i soci partecipanti. Nella società di capitale l'attribuzione della personalità giuridica isola nettamente la società dalla propria base associativa e le conferisce un'autonomia patrimoniale decisamente più marcata della società personale.

La soluzione che sarebbe apparsa più congrua è quella codificata nell'ambito del consolidato fiscale all'art.118, 4° comma, nuovo tu ir, in base al quale “ Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti”.

In tal caso, ipotizzato un reddito imponibile della società partecipata di 100, le scritture contabili della partecipata e della partecipante sarebbero state le seguenti:

Società partecipata:	Imposte d'esercizio	a	debito v/ società partecipante	33
Società partecipante:	Credito v/partecipata	a	debito v/ Erario	33

L'irrelevanza fiscale dei flussi di cassa tra partecipata e partecipante, compensativi dell'imputazione del carico fiscale per trasparenza alla partecipante, avrebbe favorito l'accordo tra i due distinti soggetti societari ed evitato la descritta distorsione bilancistica.

In assenza di tale previsione normativa la scrittura contabile che la partecipante dovrà impostare sarà: Imposte d'esercizio a Debito v/Erario 33, mentre la società partecipata si limiterà a segnalare nei conti d'ordine l'obbligazione di garanzia solidale verso l'Erario, in conseguenza della previsione di cui all'art.115, comma 8, nuovo Tuir che prospetta a carico della partecipata la responsabilità solidale per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'imputazione del reddito.

La trasparenza delle società di capitali abbinata alle perdite

L'ultimo periodo del terzo comma dell'art.115 nuovo tuir prevede che le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata. L'art.116,2° comma rinvia, per la trasparenza soggettivamente abbinata alle società a responsabilità limitata partecipate da sole persone fisiche al primo e terzo periodo del comma 3, art.8,tuir.

In ordine alla trasparenza riferita alle perdite, bisogna distinguere le perdite conseguite in periodi d'imposta precedenti il periodo dell'opzione, da quelle maturate in vigenza della tecnica impositiva in esame. Con riguardo alle perdite pregresse va esclusa la possibilità dell'imputazione per trasparenza ai soci partecipanti. La trasparenza materializza uno schema impositivo che impedisce di soggettivizzare il reddito o la perdita di periodo nei confronti della partecipata, in quanto essa opera con istantaneità la trasposizione del risultato fiscale non appena si perfeziona il suo consolidamento. In altri termini l'obbligazione tributaria non appena giunga a conformarsi compiutamente alla scadenza del periodo d'imposta, viene soggettivamente tralata ai soci per effetto della trasparenza e quindi appare del tutto avulsa dai principi che ne regolano l'operatività l'imputazione per trasparenza delle perdite pregresse ormai definitivamente accentrate dalla società partecipata. Le perdite pregresse continueranno quindi ad essere beneficiate dalla società partecipata in riduzione dei propri redditi imponibili e con l'osservanza del rinvio temporale quinquennale. La partecipata utilizzerà le proprie perdite posizionandole nella propria dichiarazione dei redditi (Mod.760) come variazione diminutiva sino a capienza dell'imponibile del periodo e rinviando l'eventuale eccedenza nei periodi d'imposta

successivi, sempre nel rispetto della stratificazione storica delle perdite e del riferimento temporale quinquennale.

Se ad esempio le perdite pregresse ammontano a 100 e il reddito imponibile documentato nel 760 del periodo d'opzione per la trasparenza ammonta a 80, la società partecipata annullerà con un'ulteriore variazione in diminuzione il reddito di 80 e traslerà ulteriormente a riporto la perdita di 20.

In ordine invece alle perdite fiscali maturate nel mentre è vigente l'opzione per la trasparenza, la norma in commento limita l'imputazione ai soci nei limiti del patrimonio contabile della partecipata (ultimo periodo, 3° comma, art.115, nuovo tuir). La norma appare (seppure con manifeste incongruenze che nel prosieguo verranno evidenziate) ispirata ai principi già valorizzati dall'art.8, comma 2°, tuir, a proposito dell'imputazione per trasparenza delle perdite conseguite dalle società in accomandita semplice ai propri soci accomandanti. Poiché i soci delle società di capitali (al pari degli accomandanti) beneficiano della responsabilità limitata al solo conferimento costitutivo, la frazione della perdita imputabile per trasparenza deve collimare con la sola perdita patrimoniale da essi patita, senza trasformarsi in una rendita fiscale non causalmente abbinata a perdite effettive. La norma appare però, rispetto a tali obiettivi, del tutto inconcludente in quanto manda a contrapposizione algebrica parametri assolutamente eterogenei: la perdita fiscale e la frazione effettiva di patrimonio netto contabile della partecipata. Le perdite fiscali si determinano in obbedienza a regole generalmente avulse da una corretta stima della perdita patrimoniale patita dalla società, come nel caso ad esempio della recente agevolazione Tremonti-bis o della neo introdotta "Tecno-Tremonti". In tal caso a fronte di una perdita fiscale generata da una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi causalmente giustificata dal meccanismo agevolativo, il conto economico può addirittura segnalare un utile d'esercizio e quindi un accrescimento della complessiva patrimonializzazione della società. In tal caso l'attribuzione della perdita si risolve in un'evidente rendita fiscale per i soci.

La norma appare chiara nel mandare a contrapposizione con la perdita fiscale l'intero patrimonio netto contabile della partecipata e non solo il capitale sociale e tale precisazione legislativa non potrà nel futuro non condizionare anche la corretta lettura interpretativa del 2° comma dell'art.8 del tuir, che con riguardo ai soci accomandanti della sas contrappone alle perdite il capitale sociale ("...Per le perdite della sas che eccedono il capitale sociale..."). Anche con riguardo alle sas la lettura razionale della norma più aderente ai principi di legalità costituzionale obbliga ad intendere la perdita eccedente

l'intera patrimonializzazione della società, senza isolare nel confronto numerario il solo capitale sociale (del resto solo dopo l'erosione dell'intero patrimonio formato dalle riserve può parlarsi di deprezzamento del capitale sociale, costituendo le riserve proprio il presidio di quest'ultimo).

La norma appare però letteralmente inidonea a centrare l'obiettivo che si prefigge, in quanto non provvede a sterilizzare il risultato civilistico del medesimo periodo cui va tarato il predetto confronto numerario. In altri termini nel prevedere la contrapposizione algebrica tra la perdita fiscale e il patrimonio netto contabile della partecipata, trascura la rilevanza che la perdita civilistica prospetta sulla consistenza numeraria dello stesso patrimonio netto, con la conseguenza di compromettere il chiaro proposito perseguito dal dato legislativo. Se ad esempio si ipotizza un patrimonio netto di 200, una perdita sia civilistica che fiscale di 200 e si conferisce operatività alla norma di legge tarandola sulle predette variabili, l'ammontare della perdita imputabile ai soci per trasparenza risulta pari a zero, in quanto il patrimonio netto della partecipata a seguito dell'assemblamento algebrico della perdita d'esercizio s'annulla, impedendo lo storno per trasparenza della perdita fiscale. L'approvazione del bilancio che conferisce valenza giuridica alle risultanze contabili ha, per piena convergenza dottrinale, natura dichiarativa e non costitutiva, per cui la perdita civilistica di 200 elide la patrimonializzazione della partecipata già con riferimento temporale retrodatato alla chiusura dell'esercizio associativo. Il dato di legge andrebbe corretto assumendo in contrapposizione alla perdita fiscale, il patrimonio netto contabile al lordo del risultato d'esercizio, al fine di sterilizzare la rilevanza della perdita civilistica del medesimo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi di perdita sanata nel corso dell'esercizio sociale con apporti aggiuntivi irrivalenti da parte dei soci, possono prospettarsi due soluzioni contabili:- l'accantonamento diretto del conferimento aggiuntivo nel patrimonio netto, come prospettato dal principio contabile nazionale n° 28 e l'imputazione, senz'altro meno ortodossa, dell'apporto come sopravvenienza attiva. Al fine di rendere meglio visibili le conseguenze delle due impostazioni contabili si assuma una patrimonializzazione di 100 circostanziata dal solo capitale sociale, una perdita civilistica e fiscale di 200. Nel caso di contabilizzazione dell'apporto a titolo di sopravvenienza attiva, l'influenza riversata da quest'ultima sul conto economico sarà quella di sterilizzare la visibilità della perdita a livello contabile; la perdita fiscale andrebbe confrontata con il solo patrimonio netto di 100, e conclusivamente finirebbe così per disperdersi parzialmente lo storno per trasparenza della perdita fiscale di 200 (solo 100 – nei limiti del patrimonio netto contabile- saranno imputabili per trasparenza

ai soci), nonostante i conferimenti complessivi ammontino a 300 (capitale sociale di 100 e apporti irrivaluti di 200). Nell'ipotesi di accantonamento dell'apporto aggiuntivo direttamente nel patrimonio netto, la consistenza di quest'ultimo ammonterebbe a 300, a cui però va assemblata algebricamente la perdita d'esercizio di 200 per le ragioni sopra descritte, con un deprezzamento conclusivo del medesimo sempre a 100 e con una perdita imputabile per trasparenza ai soci sempre di 100. Tuttavia nella relazione ministeriale di accompagnamento si rinviene il seguente passaggio esplicativo della disposizione in commento: "Per quanto concerne le perdite realizzate nel periodo di trasparenza da parte della società partecipata, il comma 3 dispone che le stesse sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata risultante prima della copertura della perdita. Per la quota eccedente tale limite non è ammessa alcuna imputazione in capo al socio con la conseguenza che le eventuali coperture delle perdite eccedenti mediante versamenti da parte dei soci, producono un aumento del costo fiscale della partecipazione posseduta dai soci stessi." La relazione sembrerebbe quindi assumere come irrilevante la capitalizzazione della società finalizzata alla copertura della perdita e quindi la sterilizzazione dal patrimonio netto dell'ulteriore addendo patrimoniale conferito dai soci vanifica ogni diritto d'imputazione per trasparenza della perdita fiscale, in quanto il patrimonio netto viene completamente eroso dalla perdita di periodo e viene così azzerata qualsiasi consistenza patrimoniale da impegnare nel confronto numerario con la perdita fiscale. Se tale passaggio esplicativo che si rinviene nel lavoro preparatorio lo si assume come idoneo ad interpretare correttamente la norma in commento, allora anche i versamenti in conto capitale imputati direttamente al conto economico come sopravvenienze attive devono essere trascurati al fine della determinazione della perdita imputabile per trasparenza ai soci con il conclusivo risultato di azzerare anche in tal caso ogni plafond patrimoniale contrapposibile alla perdita fiscale. Del resto non appare certo possibile legittimare risultati fiscalmente diversi poggiando l'eterogeneità sulla sola diversa imputazione contabile dei conferimenti aggiuntivi. Il risultato dell'indagine appare però manifestamente illogico e l'irrazionalità deriva dalla denunciata errata stesura tecnica del dato normativo che nel limitarsi a riferire al patrimonio netto contabile omette di codificare l'irrelevanza della perdita di esercizio. Se infatti in entrambe le ipotesi d'imputazione contabile degli apporti irrivaluti s'ignora la perdita dell'esercizio cui riferire il confronto contabile tra la perdita fiscale e il patrimonio netto contabile della società, allora il passaggio esplicativo della relazione ministeriale matura una logicità più pregiata. Infatti

riassumendo le variabili prima utilizzate e cioè un capitale sociale di 100, una perdita civilistica e fiscale di 200 ed apporti ulteriori da parte dei soci di 200, ma trascurando questa volta di far partecipare al confronto contabile tra la perdita fiscale e il patrimonio netto contabile la perdita civilistica di 200 prodotta dall'esercizio sociale, si ottiene un'imputazione della perdita per trasparenza di 100 (pari al capitale sociale) indipendentemente dalla soluzione prescelta per la rendicontazione degli apporti in conto capitale. Questi ultimi ammontanti a 200, per 100 vengono permutati con la perdita beneficiata per trasparenza, mentre gli altri 100 eccedenti il capitale sociale incrementeranno, come si rinviene nel passaggio esplicativo della relazione, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni dei soci.

In ordine alla perdita fiscale eccedente la quota imputabile per trasparenza ai soci (nell'esempio sopra prodotto pari a 100) si ritiene che essa rimanga beneficiabile dalla società al pari delle perdite pregresse e approfittabile come variazione in diminuzione dal reddito imponibile dei successivi periodi d'imposta comunque non oltre il quinto. Gli argomenti giuridici che portano ad avvallare la tesi esposta possono così essere sintetizzati:

1-L'art. 84, nuovo tuir assume come principio a regime per i soggetti ires la riportabilità delle perdite a compensazione dei propri redditi imponibili nei 5 periodi d'imposta successivi.

2-Il principio a regime può essere disattivato solo in presenza di esplicita deroga normativizzata.

3-L'art.115,3° comma, ultimo periodo dispone la deroga del principio condizionandola alla capienza del patrimonio netto contabile.

4-In caso di inoperatività della deroga si ripristina il principio a regime e la perdita non imputabile ai soci per trasparenza torna a soggettivizzarsi in capo al soggetto ires che la potrà beneficiare nel rispetto delle regole fissate dall'art.84, tuir.

In altri termini l'art.115, 3° comma, ultimo periodo nel limitare l'imputabilità per trasparenza delle perdite alla consistenza del patrimonio netto contabile della società partecipata e nell'omettere di descrivere normativamente la sorte delle perdite eccedenti tale capienza patrimoniale, appare funzionale, per quest'ultime, al ripristino del principio a regime fissato dall'art. 84,tuir. La società di capitale partecipata personalizzerà pertanto le perdite fiscali eccedenti i propri valori patrimoniali netti e le rinverrà nei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, con le stesse soluzioni dichiarative già prospettate per le perdite maturate nei periodi d'imposta ante opzione. Nel caso ad

esempio di perdite fiscali per 100 e di un patrimonio netto contabile di 80, l'eccedenza di 20 verrà beneficiata dalla partecipata sempre come variazione in diminuzione nel modello dichiarativo 760 dei successivi periodi d'imposta. Il futuro reddito imponibile verrà pertanto imputato per trasparenza ai soci partecipanti al netto della perdita medesima.

Appare senz'altro priva di qualsiasi pregio giuridico ogni presunta esaustività normativa dell'art.115, 3° comma ultimo periodo, sulla sorte delle perdite prodotte dalla società partecipata che ha optato per la trasparenza. Tale tesi si trascinerebbe, in totale contrasto sistematico con le enunciazioni normative sopra prodotte, l'irrilevanza delle perdite eccedenti la patrimonializzazione contabile della partecipata e si renderebbe censurabile sul piano della legalità costituzionale. Un esempio può servire per evidenziare la penalizzante distorsione degli inderogabili principi di equità impositiva. Qualora la partecipata con un patrimonio netto contabile di 100 venga a generare una perdita, si ipotizzi sia fiscale che civilistica, di 200, la perdita imputabile per trasparenza ai soci ammonta a 100. Se nel periodo d'imposta successivo la medesima partecipata chiude con un reddito imponibile di 200 interamente imputato per trasparenza ai soci, quest'ultimi potranno neutralizzarlo solo per 100 in forza delle perdite stornate a loro beneficio nel periodo d'imposta precedente. A fronte di una patrimonializzazione che non ha subito alcun incremento (patrimonio netto iniziale 100 - perdita conseguita nel primo periodo d'imposta 200 + reddito imponibile conseguito nel secondo periodo d'imposta 200) i soci subiranno un' incisione fiscale di 100 (reddito imponibile 200 - perdita imputata per trasparenza 100), assolutamente incompatibile con i doverosi rilievi che governano costituzionalmente la capacità contributiva. L'interpretazione adeguatrice al dettato costituzionale porta quindi a sostenere la legittimità della soluzione sopra prospettata.

Agevolmente aggirabile il 5° comma dell'art.115, n nuovo tuir

Il comma 5° dell'art.115, nuovo tuir fissa l'immodificabilità del regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di esercizi precedenti quello dell'opzione. Tali riserve al momento della distribuzione sconteranno il nuovo regime fiscale dei dividendi con un'imposizione aggiuntiva circoscritta al 40% del loro ammontare se la partecipazione, indipendentemente dalla sua consistenza, è detenuta in regime d'impresa o trattasi di partecipazione qualificata secondo i parametri ora definiti dall'art.67, 1° comma, lett.c) nuovo tuir (ex art.81, 1° comma lett.c). Nel caso di partecipazione detenuta nel patrimonio personale non

qualificata sosteranno una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sull'intero ammontare distribuito.

La norma appare raggraziabile attraverso la commutazione delle riserve ante opzione in riserve tassate post opzione. In tal caso le riserve al momento della distribuzione non addizioneranno alcun ulteriore onere impositivo all'irpegi già scontata in precedenza, in quanto trattasi di riserve che hanno allineato il loro regime fiscale a quello delle riserve accumulate dalle società personali. La soluzione contabile-bilanciistica e dichiarativa appare agevolmente pianificabile. Si ipotizzino riserve accumulate dalla partecipata in esercizi anteriori a quello dell'opzione per la trasparenza di 1000. Se nel primo esercizio post-opzione nel conto economico della partecipata viene documentata una perdita di 1000, circostanziata ad esempio dall'imputazione di rischi presunti d'ammontare idoneo a neutralizzare l'utile di periodo e l'ammontare delle riserve pregresse, si renderà possibile l'assorbimento delle riserve nei fondi rischi appostati nel passivo. Per maggior chiarezza espositiva si ipotizzi un utile del primo esercizio post - trasparenza di 100 (in assenza d'imputazione dell'onere per rischi presunti) e riserve pregresse di 1000. Se in presenza di tali variabili numerarie viene imputato al conto economico un onere per rischi presunti (svalutazione crediti, magazzino, cespiti) di 1100, conclusivamente quest'ultimo documento contabile renderà una perdita di 1000 che potrà essere impegnata nello storno contabile della riserva di 1000. Tale riserva, con la soluzione contabile prospettata viene riallocata ed assume le sembianze ragionieristiche del fondo rischi presunti. Ovviamente in dichiarazione dei redditi l'onere presunto (trattandosi di accantonamenti fiscalmente ineducibili in forza del consolidato principio ora enunciato nel 4° comma dell'art.107,nuovo tuir, che assume come fiscalmente irrilevanti gli accantonamenti diversi da quelli espressamente ammessi dalla legislazione fiscale) dovrà essere restituito con apposita variazione aumentativa agli obblighi impositivi, per cui nessuna lesione alla corretta determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta viene a generarsi. Nei periodi d'imposta successivi il fondo rischi viene restituito al conto economico attraverso la contropartita della sopravvenienza attiva ed assemblato con l'utile d'esercizio del periodo in corso. In sede di dichiarazione dei redditi tale sopravvenienza attiva viene sottratta dal reddito imponibile con apposita variazione in diminuzione per riequilibrare la precedente variazione in aumento dell'onere presunto (trattasi infatti di una sopravvenienza a fronte della quale non si è beneficiato di alcun onere dedotto). L'utile d'esercizio accantonato a riserva rialloca nel patrimonio netto, come addendo del medesimo, anche la riserva ante-opzione. Al momento della distribuzione, trattandosi di

riserva tassata, in quanto generata nel periodo di vigenza dell'opzione e quindi del tutto accomunabile alle riserve tassate delle società personali, non genererà alcun ulteriore carico impositivo.

Contabilmente.

Rischi presunti	A	Fondo rischi	1100
Riserve ante opzione	A	Perdita d'esercizio	1000
Fondo rischi	A	Sopravvenienza attiva	1100

La pianificazione descritta pur prospettandosi come insidiosa per gli obiettivi erariali (ma nel contempo si prospetta altresì funzionale a riparare all'iniquità della repentina soppressione del credito d'imposta, in quanto la riforma ires non ha codificato alcuna disciplina transitoria con riguardo al credito d'imposta), non appare qualificabile giuridicamente come elusiva, in quanto un'organizzazione di atti, fatti e negozi per poter farsi apprezzare come elusiva e consentire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di disattendere il vantaggio fiscale che la pianificazione procura al contribuente, richiede l'obbligatorio coinvolgimento di una o più delle operazioni elencate nel 3° comma dell'art.37bis, dpr 600/73. In quest'ultimo provvedimento, alla lett.a) del richiamato 3° comma, viene fatto riferimento alle sole somme distribuite da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili, mentre la distribuzione della riserva in commento è costituita proprio da utili d'esercizio. La soluzione contabile non appare quindi avversabile con la normazione antielusiva, in quanto manca di uno degli indefettibili addendi per il perfezionamento qualificatorio della pianificazione come elusiva. Non esiste infatti nella legislazione tributaria italiana una norma antielusiva di carattere generale, ma solo una norma di tipo rigorosamente casistico, con impossibilità (trattandosi di norma di carattere assolutamente speciale) di espansioni interpretative attraverso il ricorso al modello ermeneutico dell'analogia. Solo l'impugnazione di bilancio ed il ripristino contabile della riserva ante opzione in luogo dell'apposito fondo rischi consentirebbe di restaurare la fiscalità più pretenziosa sulla riserva in esame, ma la stessa Amministrazione finanziaria, su input della Giurisprudenza di Cassazione, si è autointerdetta la potestà d'impugnare il bilancio (circolare 73/E del 27 maggio 1994).

Il Legislatore dovrebbe al fine di evitare la soluzione prospettata ampliare il quadro delle operazioni elusive, generalizzando la fattispecie della distribuzione di somme prelevate da voci del patrimonio netto senza circostanziarla alle riserve non formate con utili d'esercizio.

I nuovi aspetti fiscali del conferimento

Il nuovo art.176 del tuir al 1° comma dispone che :” I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all’art.73, comma1, lettere a) e b)”.

L’art.176,nuovo tuir, sostituisce l’art.4 del dlgs 358/97 che pianificava fiscalmente il conferimento in maniera “pienamente neutra”, secondo il conforme parere dell’Amministrazione finanziaria espresso con la circolare 320/E del 19 dicembre 1997, condizionandolo però alla sussistenza di presupposti più pretenziosi di quelli ora codificati nella norma in commento. L’art.4 dlgs 358 riconosceva la piena neutralità al conferimento tra due soggetti entrambi catalogabili come soggetti irpeg (dovevano soggettivamente ricondursi all’art.87,1° comma lett.a) e b), vecchi o tuir) ed inoltre il soggetto societario conferente doveva aver posseduto l’azienda per un periodo non inferiore a tre anni. Il nuovo elaborato normativo conserva come unico irrigidimento l’obbligo che l’ente conferitario sia un soggetto catalogabile come un soggetto ires, mentre non impone più alcuna particolare investitura giuridica per il soggetto conferente, che potrà quindi essere anche un imprenditore individuale e sopprime altresì l’obbligo del possesso almeno triennale da parte del conferente dell’azienda conferita. L’art. 176 per i maggiori vantaggi fiscali che esso prospetta rispetto all’art. 175 (che sostituisce l’art.3 del dlgs 358) rappresenterà la norma a cui verrà rapportata l’organizzazione fiscale della maggior parte dei prossimi conferimenti (nel solo caso di conferimenti in società di persone, la pianificazione fiscale rimarrà tarata sui criteri dell’art.175 nuovo tuir, che disciplina fiscalmente la vicenda conferitaria come un’ operazione potenzialmente plusvalente, condizionando la neutralità dell’operazione a rigorose rendicontazioni contabili da parte del conferente e della conferitaria, alla stessa stregua dei presupposti già pretesi dall’art.3, dlgs 358). Nell’elaborato normativo dell’art.176 si rinviene che nell’obbedienza del solo presupposto che l’ente conferitario sia un soggetto ires l’operazione di riorganizzazione aziendale “non costituisce realizzo di plusvalenze e di minusvalenze”. Tale terminologia legislativa è funzionale ad assicurare l’inesistenza di conseguenze fiscali della vicenda circolatoria dell’azienda, come se fiscalmente il conferimento non coinvolgesse alcuna alterità soggettiva tra soggetto conferente e soggetto conferitario. Fiscalmente tutto dev’essere pianificato senza soluzione di continuità e tale pianificazione metodologica consente all’ente conferitario il subentro nella condizione fiscale già maturata da tutte le

poste patrimoniali del conferente. In altri termini l'ente conferitario potrà recepire le poste patrimoniali del conferente a saldi aperti e ciò consentirà di evitare il rallentamento del corso degli ammortamenti. Ad esempio se l'ente conferente ha acquistato un cespite per 100 e lo ha ammortizzato per 80, l'ente conferitario proseguirà l'ammortamento calcolando la relativa quota su 100 e non su 20 ed ultimerà l'ammortamento nella stessa annualità fiscale in cui avrebbe esaurito l'ammortamento l'ente conferente. Nel caso di pianificazione fiscale del conferimento ai sensi dell'art.175, la vicenda conferitaria viene invece intesa come potenzialmente plusvalente (si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio ...nelle scritture contabili del soggetto conferente, ovvero, se superiore, all'azienda conferita nelle scritture contabili del soggetto conferitario) e non vi è alcun disconoscimento legislativo dell'alterità soggettiva comportata dall'operazione di riorganizzazione aziendale. "Non si considera valore di realizzo" e "Si considera valore di realizzo" sono le due espressioni normative che il legislatore fiscale utilizza per impostare fiscalmente un evento in maniera pienamente neutra o per abbinarvi definite conseguenze impositive. Nel caso di conferimento tarato normativamente sull'art.175, tuir, l'ente conferitario non può fiscalmente immedesimarsi nell'ente conferente e dovrà riaprire a saldi chiusi penalizzando la velocità degli ammortamenti in itinere. Riprendendo l'esempio sopra descritto, nel caso di bene comprato per 100 e ammortizzato per 80, il cespite dovrà essere ripreso contabilmente a saldo chiuso per 20 e la corrispondente quota di ammortamento dovrà essere commisurata a tale valore numerario (quindi ipotizzato un coefficiente di ammortamento del 10% , la quota di ammortamento verrà quantificata in 2 e non in 10 come nel caso di conferimento ricondotto all'art.176). Ovviamente la neutralità del conferimento rimane circoscritta all'azienda e non si espande ad altre situazioni fiscalmente rilevanti come le plusvalenze realizzate in corso di rateazione, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione in corso di assorbimento e le eventuali riserve in sospensione d'imposta. Quest'ultime rappresentano situazioni fiscalmente soggettivizzate nei confronti del conferente e le conseguenze impositive devono esaurirsi in capo al medesimo, per cui in caso ad esempio di conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale l'intera plusvalenza residua, le spese di manutenzione, riparazione...non ancora beneficiate e le riserve in sospensione d'imposta dovranno esaurire le loro conseguenze impositive in un'unica soluzione nei confronti del conferente persona fisica.

Nell'art.176, 3° comma, nuovo tuir, viene introdotta una specifica disposizione finalizzata a disattivare la disciplina antielusiva dell'art.37,bis del dpr 600/73: "Non rileva ai fini dell'art.37bis del dpr 600/73, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'art.87, o di quella parziale di cui agli artt. 58 e 67, comma 1, lett.c". Al fine di meglio concettualizzare la portata normativa di tale novità legislativa conviene ricorrere ad un esempio. A tal proposito si può ipotizzare un imprenditore individuale che intenda cedere la propria azienda. In caso di cessione diretta dell'azienda questo soggetto scontrerebbe l'ordinaria imposizione fiscale sulla plusvalenza da realizzare, mentre se la conferisce in una costituenda società avvantaggiandosi della piena neutralità fiscale garantita dall'art.176, nuovo tuir e successivamente ne cedesse le partecipazioni, questo stesso soggetto accedrebbe al regime fiscale abbinato alla cessione delle partecipazioni, senza incorrere nell'ostruzione della norma antielusiva dell'art.37 bis del dpr 600. Il nuovo regime fiscale delle partecipazioni dipende dalla natura giuridica del soggetto cedente e dalla condizione fiscale di detenzione della partecipazione (d'impresa o a titolo personale). Volendo schematizzare:

SOGGETTO IRE (persona fisica o società di persone): *se la partecipazione è detenuta in regime d'impresa*, la plusvalenza beneficerà di un esonero impositivo per il 60% del suo ammontare, a condizione che la partecipazione disponga dei requisiti elencati nel 1° comma dell'art.87,nuovo tuir: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, b) classificazione della categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, c) residenza fiscale della società partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55, nuovo tuir. In difetto anche di uno solo di questi requisiti la plusvalenza è interamente imponibile.

Il **SOGGETTO IRE** *che non detiene la partecipazione in regime d'impresa* circoscrive la plusvalenza fiscalmente rilevante al 40% del suo ammontare se la partecipazione è da intendersi come qualificata, oppure sconta una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% dell'intera plusvalenza se la partecipazione è da considerare come non qualificata.

SOGGETTO IRES : *se la partecipazione possiede i requisiti dell'art. 87*, nuovo tuir, la plusvalenza è esentata da qualsiasi conseguenza impositiva, mentre in difetto anche di uno solo di tali requisiti la plusvalenza non beneficia di alcun esonero impositivo.

Nell'ipotesi quindi di conferimento impostato in regime di continuità dei valori fiscali, la successiva cessione della partecipazione del soggetto conferente sconta l'imposizione in abbinamento alla fattispecie sopra schematizzata. Avendo sopra assunto ad esempio un imprenditore persona fisica che conferisce l'intera azienda nella costituenda società, compromettendo la soggettività qualificata di imprenditore, finalizzando il conferimento alla successiva cessione della partecipazione, il regime fiscale cui dovrà essere assoggettata la plusvalenza è quello dell'art. 67, 1° comma lett. c), nuovo tuir, (rilevanza impositiva del 40% del suo ammontare). Il richiamo nell'art.176,1° comma, della sola lett.c) dell'art. 67,1° comma e non anche della lett. c bis) obbliga a ritenere che anche nel caso (da intendersi comunque assolutamente marginale) di permuta dell'azienda conferita con una partecipazione non qualificata, il regime fiscale cui sottoporre la relativa plusvalenza sia comunque quello abbinato alla partecipazione qualificata. Va però tenuto in debito conto che la società conferitaria dovrà conservare i vecchi valori già fiscalmente spendibili dal conferente, con la conseguenza di futuri maggiori imponibili fiscali da assoggettare all'ires a causa di minori valori ammortizzabili e minori valori fiscalmente accreditabili al magazzino e ciò non potrà che ripercuotersi nella negoziazione del prezzo di cessione della partecipazione, dal momento che le più gravose conseguenze impositive risparmiate dal conferente si ribalteranno sull'ente conferitario. Inoltre è da tener conto che in caso di partecipazione che trattiene il regime d'impresa (come nel caso di conferimento di un ramo d'azienda, anziché dell'intero complesso aziendale, con mantenimento quindi dello status fiscale di imprenditore), qualora la partecipazione difetti anche di un solo dei requisiti dell'art.87, nuovo tuir, a fronte comunque della compressione dei valori fiscalmente disponibili per la conferitaria (staticamente collimanti con quelli del conferente), la conseguenza impositiva sulla plusvalenza sarà comunque piena, vanificando così qualsiasi ipotesi di vantaggio fiscale. Il comma 3° dell'art.176, nuovo tuir nel disporre "...la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'art.87, o di quella parziale di cui all'art.58, nuovo tuir....", non appare funzionale a richiamare i soli regimi fiscali agevolativi a prescindere dai requisiti condizionanti il loro godimento.

Il comma 4 dell'art.176, ultimo inciso al fine di agevolare il riscontro dei requisiti di cui all'art.87, dispone:" Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita..". Il dato normativo anziché riferire all'intera azienda, riferisce ai beni

costituenti la medesima iscritti nei bilanci ante conferimento, facendone derivare il dubbio che affinché la partecipazione possa essere intesa in possesso dei requisiti dell'art.87 tuir, tutti i beni dell'azienda conferita devono comparire contabilizzati nei precedenti bilanci dell'ente conferente. Se tale è la pretesa del dato normativo, e cioè la totale staticizzazione del patrimonio aziendale conferito, l'agevolazione appare comprensibilmente di difficile realizzo, in quanto non appare facilmente immaginabile l'assenza di una qualsiasi dinamicità compositiva del patrimonio aziendale ante conferimento.

La trasformazione della società

L'art.170 nuovo tuir dispone, con immutata stesura normativa rispetto al precedente art.122,1° comma Tuir, che la trasformazione della società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. All'art.170 viene affiancato l'innovativo art. 171 che disciplina la trasformazione eterogenea disponendo che in caso di trasformazione di una società soggetta all'ires in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

L'art.170,nuovo tuir disciplina principalmente (in quanto si ritiene che esso, come da approfondimento a parte, comprenda anche la fattispecie della perdita da parte dell'ente collettivo della pluralità dei soci, con prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività d'impresa da parte del socio superstite) la tradizionale trasformazione intesa come mera modifica statutaria, attraverso la quale la società muta l'ordinamento legale con il quale va ad atteggiare il rapporto con i terzi e con la propria base associativa. Non trattasi quindi di un'operazione che si pone sul piano intersoggettivo, in quanto non viene a crearsi né ad estinguersi alcun soggetto giuridico. La società rimane quella originaria ma con un abito tecnico diverso da quello originario.

Anche la nuova norma dispone che in caso di trasformazione di una società soggetta all'ires in società non soggetta a tale imposta , o viceversa l'anno solare debba essere frazionato in due distinti periodi d'imposta (1/1 – data di iscrizione della modifica statutaria nel registro delle imprese, rappresentante il momento estintivo od attributivo della personalità giuridica e la frazione temporale successiva sino a chiusura dell'ordinario esercizio associativo) a cui associare la fiscalità di specifica competenza. A tal riguardo

va accertata l'operatività della norma in commento alla particolare fattispecie della trasformazione di società non soggetta ad ires (società personale) in società soggetta all'ires, ma con opzione, sin dal primo periodo d'imposta del regime fiscale della trasparenza. In tal caso sebbene civilisticamente si sia di fronte ad un'ordinaria modifica statutaria comportante i consueti obblighi di pubblicità legale verso i terzi, sotto il profilo fiscale è da ritenere che nessun obbligo dichiarativo e liquidatorio di tributi debba essere assolto, in quanto scalando da un soggetto ire ad un soggetto solo potenzialmente governato fiscalmente dall'ires, ma spogliato sin da subito da obblighi impositivi sostanziali per effetto dell'opzione, non si registra alcun avvicendamento di tecnica impositiva. Viene quindi meno l'esigenza di frazionare l'ordinario esercizio statutario, proprio in quanto non viene ad alterarsi il regime fiscale cui rapportare gli obblighi liquidatori del tributo. Tale tipo di trasformazione va quindi inteso fiscalmente come irrilevante al pari di trasformazioni tra modelli associativi riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza. Il 2° comma dell'art.170, nuovo tuir prospetta un aggiornamento puramente formalistico nella stesura letterale della norma in quanto il precedente "apposito conto dei profitti e perdite" viene sostituito con "apposito conto economico". Tale avvicendamento terminologico appare incomprensibile in quanto se il Legislatore intendeva richiamare l'ordinario conto economico del bilancio non avrebbe dovuto qualificarlo come apposito ed inoltre da un punto di vista civilistico non vi è alcun obbligo di frazionare la rendicontazione della gestione sociale, in quanto la trasformazione rappresenta, come sopra descritto, una modifica statutaria che esaurisce la sua rilevanza nel mutamento dell'ordinamento legale e non incide sull'ordinaria durata statutaria dell'esercizio associativo. Da un punto di vista civilistico il bilancio dovrà quindi documentare la gestione sociale dell'intero esercizio e non appare in alcun modo giustificabile un bilancio temporalmente rapportato solo alla frazione dell'esercizio imputabile all'innovato abito tecnico. Tuttavia, ma solo per ragioni fiscali vi è l'esigenza di approntare un bilancio civilistico alla data di effetto della trasformazione, in quanto nel caso ad esempio di trasformazione di una società di persone in società di capitali (ma la riflessione conserva piena validità anche nel caso di trasformazione con ribaltamento dei modelli associativi), il 2° comma dell'art.170 dispone che le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'art.5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione. Il dato normativo manda a contrapposizione due parametri contenutisticamente eterogenei (le riserve che rappresentano un'entità giuridico

– contabile di esclusiva derivazione civilistica e gli utili imputati ai soci a norma dell'art.5 tuir, che si concettualizzano esclusivamente sul piano fiscale) per la conciliazione dei quali bisogna redigere un ordinario bilancio. Un esempio potrà servire a chiarire meglio il rilievo esposto. S'ipotizzi una trasformazione di una Snc in Srl perfezionatasi in data 30 settembre. A tale data vi è l'esigenza di determinare l'utile civilistico potenzialmente accantonabile a riserva in sede di approvazione del bilancio relativo all'intero esercizio sociale 1/1-31/12. S'ipotizzi ancora che a fronte di un utile alla data del 30 settembre di 50 (così stimato in base agli ordinari criteri civilistici di formazione del bilancio) si determini un reddito imponibile di 70 (per effetto di variazioni in aumento graficamente documentate nella dichiarazione dei redditi). Se al 31/12 si verifica un utile civilistico definitivo di 60, 50 del medesimo dovrà essere segnalato come riserva ante trasformazione imputato per trasparenza ai soci. Se tale utile finale si segnalerà in 30 (per effetto di un trend gestionale negativo manifestatosi nell'ultima frazione dell'esercizio sociale), la riserva accantonabile come utile imputato ai soci ante trasformazione ammonterà a 30. Da un punto di vista dichiarativo nel modello 760 l'imponibile fiscale verrà determinato partendo dal risultato civilistico afferente l'intero esercizio sociale, impostando le variazioni in diminuzione e in aumento relative all'intero anno e appostando come ulteriore variazione in diminuzione il reddito abbinato al primo periodo d'imposta (1/1-30/9) già imputato per trasparenza ai soci. Tale impostazione dichiarativa consentirà di isolare il reddito fiscalmente rilevante abbinato al periodo d'imposta 1/10 – 31/12. Nell'ultimo caso esemplificato (di trend gestionale negativo nel periodo di tempo 1/10 – 31/12) il mod. 760 documenterà (qualora si assuma, per semplicità espositiva e per rendere più visibile il concetto, l'assenza di ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione relativamente al periodo d'imposta 1/10-31/12) una perdita pari a 20 (30, risultato civilistico al 31/12 + 20 somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione relativa al primo periodo d'imposta 1/1-30/9 - 70 utile già tassato per trasparenza in data 30/9), che rappresenta la permuta fiscale della riserva civilistica potenzialmente accantonabile come riserva ante trasformazione (l'utile civilistico al 30/9 ammontava a 50) che non potrà comparire contabilmente come tale per la parziale erosione di utile determinatasi nel periodo d'imposta abbinato al soggetto ires (1/10-31/12).

Relativamente alla trasformazione eterogenea va segnalato il rinvio all'art.67,1° comma lett. h) in caso di previa trasformazione di soggetto ires in comunione d'azienda. In tal caso vengono a definirsi le stesse incongruenze (di cui l'approfondimento a parte che riferisce alle corrispondenti norme del vecchio tuir) che si verificano nel caso del decesso

dell'imprenditore individuale con successiva vendita dell'azienda acquisita in comunione dagli eredi.

L'abrogazione dell'art.2426 cod. civ. e il posizionamento delle interferenze fiscali nella sola dichiarazione dei redditi

L'art. 109, 4° comma. Lett.b dispone che "Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati al conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti.

Un esempio può servire a chiarire la portata confusa della norma:

S'ipotizzi che oltre a calcolare l'ammortamento ordinario di un cespite contabilizzato per il costo d'acquisto di 100, si calcoli sul medesimo cespite anche l'ammortamento anticipato.

Quota d'ammortamento ordinario 20

Quota d'ammortamento anticipato 20

L'ammortamento anticipato non rappresentando una rettifica di valore civilisticamente corretta andrà beneficiata come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

S'ipotizzi un utile civilistico di 100 ed un imponibile fiscale (per effetto della variazione in diminuzione di 20 a titolo di ammortamento anticipato) di 80.

Nel caso ad esempio di distribuzione dell'utile per 90 le riserve che continueranno a sostare nel patrimonio netto ammontano a 10, non più capienti ad assicurare un regime di sospensione d'imposta dell'ammortamento anticipato. La differenza (3,4) tra la variazione in diminuzione a titolo di ammortamento anticipato (20) e l'ammontare delle riserve residue addizionato del fondo imposte differite commisurato all'ammortamento anticipato 16,6 (10 riserve + 6.6 fondo imposte differite) dovrà essere restituita al fisco con una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di distribuzione del dividendo.